

LA GIUNTA

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 25 gennaio 2006, esecutiva a sensi di legge, è stata costituita una società denominata “Farmacie Comunali di Cuneo s.r.l.” a capitale totalmente del Comune di Cuneo, finalizzata all’attività di vendita, promozione ed assistenza farmaceutica;
- con la medesima Deliberazione è stato espresso l’intendimento di affidare a detta società la gestione delle tre farmacie comunali, nel rispetto delle seguenti linee fondamentali:
 - vengano inserite clausole che contemplino il rispetto delle specifiche finalità delle farmacie comunali e ne consentano la relativa verifica,
 - la durata del contratto sia compresa tra i cinque ed i dieci anni,
 - vengano utilizzati per la gestione del servizio i locali comunali già attualmente impiegati,
 - venga adottata la formulazione giuridica ritenuta più vantaggiosa per il Comune sotto il profilo economico e fiscale;
- con atto a rogito Dr. Grosso Ivo notaio in Cuneo in data 14 febbraio 2006 rep. n. 77648 è stata costituita la suddetta società;
- l’operazione ha tratto motivazione dalle disposizioni dell’art. 113 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000, come modificato dall’art. 14 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 15 dicembre 2004, n. 308, che prevede l’erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica per mezzo di società di capitali, tra le quali (comma 5 lett. c) società a capitale totalmente pubblico;

Atteso che lo schema contrattuale che si propone ha prescelto la formula del contratto di gestione di servizio, mantenendo il Comune di Cuneo la titolarità delle tre farmacie, cioè una soluzione che meglio assicura continuità d’indirizzo;

Atteso ancora che la durata quinquennale viene ritenuto l’arco temporale più idoneo per la valutazione della validità della formula prescelta e che il dimensionamento del canone a carico della società di gestione è dimensionato sulla base dei benefici che ne trarrà la società;

Rilevato che tra gli allegati contrattuali compare lo schema di accordo sindacale relativo alle condizioni di transito di personale comunale alle dipendenze della società di gestione, che si basa su principi di equità e di garanzia;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Ragioneria e Tributi, Dr. Carlo TIRELLI, incaricato per materia con Decreto del Sindaco n. 6 in data 13.2.2006;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di approvare il contratto di servizio relativamente alla gestione delle tre farmacie comunali da parte della società “Farmacie Comunali di Cuneo s.r.l.” con sede in Cuneo Via Roma, 28, nei termini di cui al testo che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato al dr. Carlo Tirelli, Dirigente del Settore Ragioneria e Tributi, di sottoscrivere il contratto di servizio nei termini di cui allo schema precedentemente approvato.

LA GIUNTA

Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.